

# **Ordinanza sui diplomi, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie**

(...)

del...

**AVAMPROGETTO**

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 5 capoversi 2 e 3, 18 capoverso 3, 25 capoverso 2, 33 capoverso 3, 35 capoverso 1, 36 capoverso 3, 39, 48 capoverso 2 e 60 della legge del 23 giugno 2006<sup>1</sup> sulle professioni mediche (LPMed);

visto l'articolo 46a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997<sup>2</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

*ordina:*

## **Sezione 1: Diplomi e titoli di perfezionamento**

### **Art. 1** Rilascio dei diplomi federali

<sup>1</sup> I diplomi federali per le professioni mediche sono rilasciati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufficio federale).

<sup>2</sup> Essi sono firmati dal capo del Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) e dal presidente della pertinente commissione d'esame.

<sup>3</sup> Non è rilasciato alcun nuovo diploma in caso di perdita dello stesso o di modifiche dello stato civile. Può essere richiesto un duplicato o un facsimile al segretariato della Commissione delle professioni mediche, sezione "Formazione". Il duplicato e il facsimile recano la firma del direttore dell'Ufficio federale.

### **Art. 2** Titolo federale di perfezionamento

<sup>1</sup> Chi ha concluso un ciclo di perfezionamento accreditato riceve uno dei seguenti titoli federali di perfezionamento:

- a. medico generico e medico specialista in un settore di cui all'allegato 1;
- b. dentista specialista di cui all'allegato 2;
- c. chiropratico specialista di cui all'allegato 3.

RS .....

<sup>1</sup> RS

<sup>2</sup> RS 172.010

2007-.....

<sup>2</sup> Per quanto attiene al riconoscimento della Confederazione, i titoli federali di perfezionamento sono firmati dal direttore dell'Ufficio federale.

**Art. 3** Rilascio

I diplomi federali e i titoli federali di perfezionamento sono rilasciati alla data del loro ottenimento secondo i rapporti di diritto civile.

**Art. 4** Riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati membri dell'UE e dell'AELS

<sup>1</sup> Sono riconosciuti i diplomi e i titoli di perfezionamento esteri rilasciati da Stati membri dell'UE e dell'AELS come stabilito:

- a. per i medici nella direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 nella versione modificata secondo l'allegato 4;
- b. per i dentisti nella direttiva 78/686/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 nella versione modificata secondo l'allegato 4;
- c. per i farmacisti nella direttiva 85/433/CEE del Consiglio del 16 settembre 1985 nella versione modificata secondo l'allegato 4;
- d. per i veterinari nella direttiva 78/1026/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1978 nella versione modificata secondo l'allegato 4;
- e. per i chiropratici nella direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 nella versione modificata secondo l'allegato 4;

<sup>2</sup> I diplomi sono riconosciuti dalla Commissione delle professioni mediche, sezione "Formazione", e i titoli di perfezionamento sono riconosciuti dalla Commissione delle professioni mediche, sezione "Perfezionamento".

<sup>3</sup> Per il riconoscimento di diplomi e di titoli di perfezionamento esteri la Commissione delle professioni mediche può richiedere presso il servizio estero competente un attestato che comprovi l'autenticità dei diplomi o dei titoli di perfezionamento rilasciati.

<sup>4</sup> Per i diplomi o i titoli di perfezionamento rilasciati da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS la Commissione delle professioni mediche può richiedere inoltre presso il servizio estero competente un attestato che comprovi che si tratta di un diploma o di un titolo di perfezionamento contenuto nella relativa direttiva CE conformemente all'allegato 4.

**Art. 5** Esame periodico dei cicli di studio riconosciuti in chiropratica

<sup>1</sup> Il Dipartimento esamina se gli standard internazionali in materia di qualità sui quali si basa l'accreditamento dei cicli di studio riconosciuti in chiropratica rispondono ai requisiti di qualità stabiliti dalla legge. A tale scopo, esso paragona gli standard internazionali in materia di qualità con gli standard elaborati conformemente alle prescrizioni della legge dall'organo di accreditamento e di garanzia della qualità

secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettera a della legge dell'8 ottobre 1999<sup>3</sup> sull'aiuto alle università.

<sup>2</sup> Il controllo avviene almeno ogni sette anni.

## **Sezione 2: Perfezionamento**

### **Art. 6** Durata

La durata del perfezionamento per ogni singolo titolo è disciplinata negli allegati 1-3.

### **Art. 7** Computo dei periodi di perfezionamento

<sup>1</sup> L'organizzazione responsabile di un ciclo di perfezionamento computa nella stessa misura i periodi di perfezionamento per i rispettivi titoli riconosciuti per più cicli di perfezionamento.

<sup>2</sup> I periodi di perfezionamento svolti all'estero attestati dall'autorità sono computati se è comprovata l'equivalenza.

### **Art. 8** Accredimento dei cicli di perfezionamento

<sup>1</sup> L'organo di accreditamento conformemente all'articolo 48 capoverso 2 della legge è l'organo di accreditamento e di garanzia della qualità secondo l'articolo 7 della legge dell'8 ottobre 1999<sup>4</sup> sull'aiuto alle università.

<sup>2</sup> La domanda di accreditamento deve essere presentata il più tardi due anni prima della scadenza del periodo di validità dell'accREDITamento.

<sup>3</sup> L'autovalutazione deve iniziare quattro mesi prima della presentazione della domanda di accreditamento. Sei settimane dopo l'inizio dell'autovalutazione deve essere comunicato all'istanza di accreditamento in quale lingua (tedesco, francese o inglese) è redatto il rapporto di autovalutazione.

<sup>4</sup> L'organo di accreditamento avvia la valutazione esterna non appena riceve la domanda di accreditamento.

<sup>5</sup> Le decisioni di accreditamento, i rapporti peritali e i rapporti dell'organo di accreditamento sono pubblicati dall'istanza di accreditamento e possono essere consultati in rete.

<sup>3</sup> RS 414.20

<sup>4</sup> RS 414.20

### Sezione 3: Designazione ed esercizio della professione

#### Art. 9 Designazione della professione

<sup>1</sup> Per le professioni di medico, dentista, farmacista, chiropratico o veterinario il titolo professionale è determinato secondo il testo ufficiale dei diplomi federali e il testo dei diplomi esteri riconosciuti conformemente alle pertinenti direttive della CE nella versione modificata secondo l'allegato 4. I diplomi esteri riconosciuti possono essere usati anche nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d'origine.

<sup>2</sup> I titoli federali di perfezionamento e i titoli esteri riconosciuti devono essere usati nelle designazioni elencate nell'allegato 1 per la professione di medico, nell'allegato 2 per la professione di dentista e nell'allegato 3 per la professione di chiropratico. Possono anche essere usati sinonimi correnti, purché non diano adito a malintesi. I titoli di perfezionamento esteri riconosciuti possono essere usati anche nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d'origine.

<sup>3</sup> Le persone di cui all'articolo 36 capoverso 3 della legge possono usare il loro diploma e il loro titolo di perfezionamento nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d'origine.

<sup>4</sup> I Cantoni adottano i provvedimenti necessari.

#### Art. 10 Prestatori di servizi

<sup>1</sup> I prestatori di servizi secondo l'articolo 35 capoverso 1 LPMed<sup>5</sup> devono esibire i documenti seguenti:

- a. un diploma riconosciuto secondo l'articolo 15 LPMed; e
- b. un certificato della competente autorità dello Stato di domicilio da cui risulta che essi svolgono legalmente l'attività in questione in tale Stato.

<sup>2</sup> I medici e i chiropratici che intendono esercitare la professione secondo il capoverso 1 devono inoltre esibire un titolo di perfezionamento riconosciuto secondo l'articolo 21 LPMed.

#### Art. 11 Esercizio della professione per titolari di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati non membri dell'UE e dell'AELS

<sup>1</sup> Le persone di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed titolari di un diploma o di un titolo di perfezionamento rilasciato da uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso un accordo sul riconoscimento reciproco possono esercitare liberamente la professione se:

- a. insegnano in un ospedale nell'ambito di un ciclo di studio o di perfezionamento accreditato ed esercitano liberamente la professione in tale ospedale;  
o

<sup>5</sup> RS ...

- b. esercitano la professione in uno studio medico in una regione in cui è provata la copertura insufficiente in materia di assistenza medica e padroneggiano una lingua nazionale.

<sup>2</sup> I Cantoni consultano prima la Commissione delle professioni mediche per esaminare l'equivalenza professionale e istituzionale dei diplomi e dei titoli di perfezionamento esibiti con i diplomi e i titoli di perfezionamento federali.

<sup>3</sup> L'autorizzazione si limita all'attività concreta esercitata in un determinato ospedale o studio medico.

#### **Art. 12**            Attività dipendente

Chi ha ottenuto il diploma federale di medico o di chiropratico può esercitare un'attività dipendente, vale a dire sotto la vigilanza di un titolare di un titolo federale di perfezionamento.

### **Sezione 4: Emolumenti**

#### **Art. 13**

<sup>1</sup> Gli emolumenti sono disciplinati nell'allegato 5.

<sup>2</sup> Laddove è fissato un quadro tariffario, l'emolumento si calcola in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona incaricata.

<sup>3</sup> In casi motivati, l'autorità che decide può chiedere un congruo anticipo delle spese.

<sup>4</sup> Sempre che la presente ordinanza non preveda regolamentazioni particolari, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>6</sup> sugli emolumenti.

### **Sezione 5: Disposizioni finali**

#### **Art. 14**            Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Chi il 1° giugno 2001 era in possesso di un'autorizzazione cantonale per l'esercizio indipendente della professione e sino a tale data non aveva conseguito un titolo quale medico specialista della Federazione dei medici svizzeri (FMH) può chiedere il rilascio di un titolo federale di perfezionamento, sempre che adempia le condizioni di cui ai capoversi 2-7.

<sup>2</sup> A tutti gli aventi diritto cui non viene conferito un titolo conformemente ai capoversi 4-6 viene rilasciato il titolo di "medico generico".

<sup>3</sup> Per il perfezionamento richiesto ai fini di un titolo di cui al capoverso 3 lettera a sono computabili l'attività autonoma sino a un anno e le operazioni, gli esami ecc.

<sup>6</sup> RS 172.041.1

eseguiti autonomamente in ragione di un terzo al massimo. Per il rilascio del titolo devono essere adempiute le altre condizioni di perfezionamento previste dal programma applicabile.

<sup>4</sup> Chi ha svolto almeno due anni di perfezionamento computabili per il titolo di medico specialista in medicina generale e, per ogni anno di perfezionamento mancante, ha esercitato per due anni autonomamente e prevalentemente nell'ambito delle cure di base ottiene il titolo di medico specialista in "medicina generale" senza che sia adempiuta alcuna condizione supplementare.

<sup>5</sup> Chi ha svolto almeno tre anni di perfezionamento computabili per il titolo di medico specialista in psichiatria e psicoterapia, rispettivamente in psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza e, per ogni anno di perfezionamento mancante, ha esercitato per due anni autonomamente e prevalentemente nei settori in questione e può comprovare inoltre 150 ore di supervisione e un'esperienza propria di psicoterapia, ottiene il relativo titolo di medico specialista senza che sia adempiuta alcuna condizione supplementare.

<sup>6</sup> Chi non adempie le condizioni di cui ai capoversi 3–5 ma ha esercitato per almeno cinque anni autonomamente e prevalentemente nel settore interessato può acquisire il titolo federale di medico specialista superando i relativi esami.

<sup>7</sup> Le condizioni per il rilascio di un titolo di perfezionamento conformemente ai capoversi 2–6 devono essere adempiute entro il 31 dicembre 2007. Devono inoltre essere comprovate 80 ore annue di aggiornamento sull'intero arco della vita conformemente a quanto disposto dall'organizzazione responsabile del perfezionamento.

#### **Art. 15** Modifiche del diritto vigente

L'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>7</sup> sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

#### *Art. 38* Perfezionamento

I medici devono attestare di essere in possesso di un titolo di perfezionamento secondo l'articolo 20 della legge del 23 giugno 2006<sup>8</sup> sulle professioni mediche.

#### *Art. 39* Altri attestati scientifici

<sup>1</sup> Sono assimilati ai medici titolari di un diploma federale i medici titolari di un diploma estero riconosciuto secondo l'articolo 15 della legge del 23 giugno 2006<sup>9</sup> sulle professioni mediche.

<sup>2</sup> Sono assimilati ai medici titolari di un titolo di perfezionamento federale i medici titolari di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto secondo l'articolo 21 della legge del 23 giugno 2006<sup>10</sup> sulle professioni mediche.

<sup>7</sup> RS 832.102

<sup>8</sup> RS

<sup>9</sup> RS

<sup>10</sup> RS

**Art. 41** Altri attestati scientifici

Sono assimilati ai farmacisti titolari di un diploma federale i farmacisti titolari di un diploma estero riconosciuto secondo l'articolo 15 della legge del 23 giugno 2006<sup>11</sup> sulle professioni mediche.

**Art. 43** Altri attestati scientifici

Sono assimilati ai dentisti titolari di un diploma federale i dentisti titolari di un diploma estero riconosciuto secondo l'articolo 15 della legge del 23 giugno 2006<sup>12</sup> sulle professioni mediche.

**Art. 44** Chiropratici

<sup>1</sup> I chiropratici devono attestare che:

- a. hanno concluso una formazione secondo gli articoli 14 e 33 della legge del 23 giugno 2006<sup>13</sup> sulle professioni mediche;
- b. hanno concluso un perfezionamento secondo gli articoli 17-19 della legge del 23 giugno 2006<sup>14</sup> sulle professioni mediche.

<sup>2</sup> *Abrogato*

**Art. 16** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 17 ottobre 2001<sup>15</sup> sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche è abrogata.

**Art. 17** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente alla legge del 23 giugno 2006<sup>16</sup> sulle professioni mediche.

....

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,  
La cancelliera della Confederazione,

11 RS  
12 RS  
13 RS  
14 RS  
15 RS **811.113**  
16 RS

*Allegato I*  
(Art. 2)

**1. Specializzazioni secondo l'articolo 5  
della Direttiva 93/16/CEE<sup>17</sup> e relativa durata**

anestesiologia	6 anni
chirurgia	6 anni
ginecologia e ostetricia	6 anni
medicina interna	5 anni
pediatria	5 anni
neurochirurgia	6 anni
neurologia	6 anni
oftalmologia	5 anni
chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore	6 anni
otorinolaringoiatria	5 anni
patologia	6 anni
pneumologia	6 anni
psichiatria e psicoterapia	6 anni
urologia	6 anni
allergologia e immunologia clinica	6 anni
medicina del lavoro	5 anni

<sup>17</sup> Modificata dalla:  
Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2001 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico. Il testo dell'atto normativo può essere consultato sul sito [www.europa.eu/int/eur-lex](http://www.europa.eu/int/eur-lex) o richiesto gratuitamente presso l'UFSP.

dermatologia e venereologia	5 anni
endocrinologia e diabetologia	6 anni
gastroenterologia	6 anni
ematologia	6 anni
chirurgia del cuore e dei vasi toracici	6 anni
cardiologia	6 anni
chirurgia mascello-facciale	6 anni
psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza	6 anni
chirurgia pediatrica	6 anni
farmacologia clinica e tossicologia	6 anni
radiologia	6 anni
medicina nucleare	5 anni
radio-oncologia/radioterapia	6 anni
nefrologia	6 anni
medicina fisica e riabilitazione	5 anni
chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	6 anni
prevenzione e salute pubblica	5 anni
reumatologia	6 anni
medicina tropicale e medicina di viaggio	5 anni
malattie infettive	6 anni

**2. Titolo di formazione e relativa durata secondo gli articoli 30 e seguenti della Direttiva 93/16/CEE<sup>18</sup> («Formazione specifica in medicina generale»)**

medico generico	3 anni
-----------------	--------

**3. Altre specializzazioni e relativa durata**

medicina generale	5 anni
angiologia	6 anni
medicina intensiva	6 anni
genetica medica	5 anni
oncologia medica	6 anni
medicina farmacologia	5 anni
medicina legale	5 anni

<sup>18</sup> Modificata dalla:  
Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2001 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico. Il testo dell'atto normativo può essere consultato sul sito [www.europa.eu/int/eur-lex](http://www.europa.eu/int/eur-lex) o richiesto gratuitamente presso l'UFSP.

*Allegato 2*

(Art. 2)

**1. Specializzazioni e durata secondo l'articolo 4 della Direttiva 78/686/CEE<sup>19</sup>**

ortodonzia	4 anni
chirurgia orale	3 anni

**2. Ulteriori specializzazioni e relativa durata**

parodontologia	3 anni
medicina dentaria ricostruttiva	3 anni

<sup>19</sup> Modificata dalla:  
Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2001 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico. Il testo dell'atto normativo può essere consultato sul sito [www.europa.eu/int/eur-lex](http://www.europa.eu/int/eur-lex) o richiesto gratuitamente presso l'UFSP.

*Allegato 3*

(Art. 2)

**Specializzazioni e durata in chiropratica<sup>20</sup>**

Chiropratica specialistica	2 anni
----------------------------	--------

<sup>20</sup> Direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. Il testo normativo può essere consultato sul sito [www.europa.eu/int/eur-lex](http://www.europa.eu/int/eur-lex) o richiesto gratuitamente presso l'UFSP.

*Allegato 4*  
(Art. 4 e 9)

### **Fonti delle direttive CE citate negli articoli 5 e 11**

#### **A. Art. 5 cpv. 1 lett. a      Professione di medico**

Direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1), modificata da:

- Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 1° gennaio 1995 per l'adeguamento dei documenti concernenti l'adesione di nuovi Stati membri,
- Direttiva 98/21/CE della Commissione dell'8 aprile 1998 che modifica la Direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 119 del 22.4.1998, pag. 15),
- Direttiva 98/63/CE della Commissione del 3 settembre 1998 che modifica la Direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 253 del 15.9.1998, pag. 24),
- Direttiva 1999/46/CE della Commissione del 21 maggio 1999 che modifica la Direttiva 93/15/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli,
- Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2001 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico,
- 52002 XC 0316 (02): Avviso – Comunicazione dei titoli di perfezionamento,
- 52002 XC 1128 (01): Comunicazione dei titoli di perfezionamento.

#### **B. Art. 5 cpv. 1 lett. b      Professione di dentista**

Direttiva 78/686/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e del diritto di libera prestazione dei servizi (GU L 233 del 24.8.1978, pag. 1), modificata da:

- Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 91),

- Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160),
- Direttiva 89/594/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19),
- Direttiva 90/658/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73),
- Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 1° gennaio 1995 per l'adeguamento dei documenti concernenti l'adesione di nuovi Stati membri all'Unione Europea,
- Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2001 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.

### **C. Art. 5 cpv. 1 lett. c      Professione di farmacista**

Direttiva 85/432/CEE del Consiglio del 16 settembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico e Direttiva 85/433/CEE del Consiglio del 16 settembre 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253 del 24.9.1985, pag. 34 e segg.), modificate da:

- Direttiva 85/584/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 (GU L 372 del 31.12.1985, pag. 42),
- Direttiva 90/658/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73),
- Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 1° gennaio 1995 per l'adeguamento dei documenti concernenti l'adesione di nuovi Stati membri all'Unione Europea. Il testo dell'atto normativo può essere consultato presso l'UFSP,
- Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2001 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.

**D. Art. 5 lett. d Professione di veterinario**

Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1978 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, (GU L 362 del 23.12.1978, pag. 1), modificata da:

- Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 92),
- Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160),
- Direttiva 89/594/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19),
- Direttiva 90/658/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73),
- Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 1° gennaio 1995 per l'adeguamento dei documenti concernenti l'adesione di nuovi Stati membri dell'Unione Europea,
- Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2001 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.

**E. Art. 5 lett. e Professione di chiropratico**

Direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

*Allegato 5*  
(Art. 13)

Sono fissati gli emolumenti seguenti:

1.	Per il diploma federale:	Franchi
a.	Rilascio	500
b.	Duplicato	150
c.	Facsimile	500
d.	Attestato di diploma	50
2.	Per il riconoscimento di diplomi esteri:	
a.	Procedura conformemente all'articolo 15 capoverso 1 della legge del 23 giugno 2006 <sup>21</sup> sulle professioni mediche	680
b.	Procedura conformemente all'articolo 15 capoverso 4 della legge del 23 giugno 2006 <sup>22</sup> sulle professioni mediche	680-790
c.	Duplicato	150
d.	Facsimile	500
3.	Per il riconoscimento di titoli di perfezionamento esteri:	
a.	Procedura conformemente all'articolo 21 capoverso 1 della legge del 23 giugno 2006 <sup>23</sup> sulle professioni mediche	680
b.	Procedura conformemente all'articolo 21 capoverso 4 della legge del 23 giugno 2006 <sup>24</sup> sulle professioni mediche	680-790
c.	Duplicato	150
d.	Facsimile	500
4.	Emissione di certificati di conformità alle direttive per i diplomi e i titoli di perfezionamento federali	150
5.	Emissione di certificati di equivalenza secondo l'articolo 36 capoverso 3 della legge del 23 giugno 2006 <sup>25</sup> sulle professioni mediche	680-790
6.	Decisioni conformemente al combinato disposto degli articoli 28 e 47 capoverso 2 della legge del 23 giugno 2006 <sup>26</sup> sulle professioni mediche	30'000-60'000

21 RS  
22 RS  
23 RS  
24 RS  
25 RS  
26 RS